

UNIVERSITÀ degli STUDI di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

Fascicolo 1/2026

DANILO DOLCI E LA LOTTA PER IL DIRITTO
TRA POETICA E POLITICA

Copyright © 2026 – Gli Autori



Se non diversamente indicato nel volume, tutti i materiali sono pubblicati con
Licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Edizioni Università di Cassino
Centro Editoriale di Ateneo
Palazzo degli Studi Località Folcara, Cassino (FR), Italia

Direttore responsabile: Luigi Di Santo
Rivista registrata presso il Tribunale di Cassino n. 4 del 19 marzo 2018
e-ISSN 2610-9166

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

FASCICOLO 1/2026

**DANILO DOLCI E LA LOTTA PER IL DIRITTO
TRA POETICA E POLITICA**

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

e-ISSN 2610-9166

Fascicolo 1/2026

DANILO DOLCI E LA LOTTA PER IL DIRITTO TRA POETICA E POLITICA

Direttore scientifico e responsabile

LUIGI DI SANTO

GIUSEPPE ACOCCELLA (*Università Giustino Fortunato*) - EDOARDO ALES (*Università di Napoli Parthenope*) - FRANCESCO BUONOMENNA (*Università di Salerno*) - DANIELE CANANZI (*Università Mediterranea di Reggio Calabria*) - DARIO CAPOTORTO (*Sapienza Università di Roma*) - GIOVANNI CERCHIA (*Università degli Studi del Molise*) - ANTIMO CESARO (*Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"*) - ENRICO COPPOTELLI (*Segretario Generale Cisl Lazio*) - FORTUNATO COSTANTINO (*European School of Economics*) - GENNARO GIUSEPPE CURCIO (*Istituto Internazionale Jacques Maritain - Roma*) - MARIA D'ARIENZO (*Università di Napoli Federico II*) - LUIGI DI SANTO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - MAURIZIO ESPOSITO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (*Universidad de Jaén*) - NADER HAKIM (*Université de Bordeaux*) - JOSÉ ALBUCCÓ HENRÍQUEZ (*Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez*) - PAOLO HERITIER (*Università del Piemonte Orientale*) - FLOR MARIA AVILA HERNANDEZ (*Universidad Católica de Colombia*) - MICHELE IASELLI (*Università Luiss Guido Carli*) - MARGHERITA INTERLANDI (*Università di Napoli Federico II*) - NATALIYA KOCHKINA (*Taras Shevchenko National University of Kyiv*) - SEBASTIANO MAFFETTONE (*Università Luiss Guido Carli*) - FRANCESCO MANCUSO (*Università di Salerno*) - LAURA MOSCATI (*Sapienza Università di Roma*) - PASQUALE PASSALACQUA (*Università di Roma Tor Vergata*) - JULIO EDMUNDO PLAZA (*Instituto Jacques Maritain de la Argentina*) - MARCO PLUTINO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - ROBERTO POLI (*Università Roma Tre*) - ANTONIO PUNZI (*Università Luiss Guido Carli*) - GIUSEPPE RECINTO (*Università di Napoli Federico II*) - RENATO RUA DE ALMEIDA (*Pontificia Universidade Católica de São Paulo*) - PIER FRANCESCO SAVONA (*Università di Napoli Federico II*) - GIANCARLO SCALESE (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - VITO DONATO SERRITELLA (*Pontificio Dicastero per i Testi Legislativi*) - STEFANO ZAMAGNI (*Università di Bologna*)

Comitato di redazione

GIULIO DONZELLI (*Caporedattore*) - VITTORIO BETTA - FRANCESCO CAVINATO - MARIKA GIMINI - SARAH GRIECO - NAUSICA LUCIA GUGLIELMO - PAOLO IAFRATE - RAFFAELE MAIONE - SALVATORE MARIA PISACANE - LORENZA TOMASSI - LUISA ROMAGNOLI (*Segretaria di redazione*)

INDICE

Editoriale

LUIGI DI SANTO, <i>Poetica del concreto e politica nel pensiero sociale di Danilo Dolci</i>	5
---	---

Saggi

FABIO MACIOCE, <i>Introduzione</i>	17
GIUSEPPE BARONE, <i>L'opera di Danilo Dolci tra disobbedienza e affermazione dei diritti</i>	23
CLELIA BARTOLI, <i>Danilo Dolci, critico del diritto</i>	43
GIULIO DONZELLI, <i>Antigone, Creonte e Danilo Dolci: un processo che preannuncia l'avvenire</i>	65
DORIA ROSSI, <i>Educazione, diritto e giustizia sociale: l'eredità di Danilo Dolci</i>	75
VINCENZO SCHIRRIPA, <i>Un nuovo spazio di attivismo alla prova: il processo del 1956 a Danilo Dolci</i>	89
SERGIO TANZARELLA, <i>Danilo Dolci e Tommaso Fiore: un inedito carteggio sul crinale della questione meridionale</i>	103

Articoli

GIULIA DE BONA, <i>Oltre l'algoritmo: diritto, etica e cultura occidentale nell'era dell'intelligenza artificiale</i>	119
LEONARDO DI CARLO, <i>Il discorso di Fede tra teoria generale del diritto e sfera pubblica</i>	137
ALESSANDRO FERRARA, <i>Sapere senza soggetto. Limiti gnoseologici dell'intelligenza artificiale</i>	151
GIACOMO FURLANETTO, <i>Il diritto ambientale e climatico tra ambizioni normative e ostacoli</i>	167
STEFANO RECCHIONI, <i>Sull'ammissibilità della doppia inferenza presuntiva nel processo civile</i>	185
FORTUNATO COSTANTINO, <i>Democrazia interpretativa. Sistemi algoritmici, formazione del senso collettivo e autonomia del giudizio</i>	205
ANTONIO RICCIO, <i>Flessibilità e docenti di sostegno, tra inclusione scolastica e gestione del personale</i>	217
RENATO BRIGANTI, GIANVINCENZO NICODEMO, <i>L'inserimento lavorativo dei care leavers in attuazione dei principi della Costituzione. Problematiche applicative</i>	235

Note

STEFANO REALI, BEATRICE PICCHI, <i>Lo scambio di partecipazioni in regime di realizzo controllato: strumento di efficienza fiscale nei passaggi generazionali societari</i>	257
ALFONSO MARESCA, <i>Quali prospettive nell'ambito disciplinare dopo la mancata approvazione della proposta Meloni-Nordio di riforma costituzionale sulla magistratura ordinaria?</i>	273
LEONE MELILLO, <i>Il Colloquium Heptaplomeres di Jean Bodin tra contraddizioni ed aporie</i>	291
LORENZA TOMASSI, <i>Espulsioni collettive e condotta colposa. La progressiva subordinazione del diritto di asilo alle esigenze securitarie del paese ospitante</i>	303

Recensioni

- P. BENANTI, *La nuova logica del dominio. Potere computazionale, democrazia e condizione umana*, Roma-Bari, Laterza, 2026 (Matteo Marcaccio) 325
- G. HERLING, *La cerniera d'Europa*, a cura di P. Morawski, Napoli, Bibliopolis, 2025 (Andrea Aversano) 329
- A. ARTOSI, *Introduzione al ragionamento filosofico*, Bologna, Clueb, 2023 (Francesco Cavinato) 341
- R. CUBEDDU, P.G. MONATERI (a cura di), *I signori del diritto. Il potere più irresponsabile*, Torino, IBL Libri, 2025 (Arianna Volante) 351

Multimedia

[Intervista a Danilo Dolci realizzata dalla Televisione svizzera di lingua italiana nel 1977](#)

ANTIGONE, CREONTE E DANILO DOLCI:
UN PROCESSO CHE PREANNUNCIA L'AVVENIRE

Abstract

Lo “sciopero alla rovescia” promosso da Danilo Dolci a Partinico nel 1956 e il processo penale che ne seguì a Palermo illuminano un passaggio cruciale della storia costituzionale italiana: la transizione dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto. Nell'aula si rinnova, secondo la celebre lettura di Calamandrei, l'eterno dialogo tra Antigone e Creonte – la legalità ordinaria del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di matrice fascista contro la nuova legalità costituzionale – ma con uno scarto decisivo: Dolci non invoca «leggi non scritte», bensì la Costituzione ancora inattuata del 1948. In questa prospettiva si coglie il valore della rivendicazione del diritto al lavoro, giacché il processo di Palermo si rivela il paradigma di una stagione che non si esaurisce nella cronaca giudiziaria, ma preannuncia l'avvenire.

Danilo Dolci's 1956 'reverse strike' at Partinico, and the ensuing criminal trial in Palermo, illuminate a crucial juncture in Italian constitutional history: the transition from the rule-of-law State to the constitutional rule-of-law State. Within the courtroom, in Calamandrei's celebrated reading, the eternal dialogue between Antigone and Creon is re-enacted – ordinary legality, embodied in the Fascist-era Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, set against the new constitutional legality – yet with a decisive difference: Dolci appeals not to 'unwritten laws' but to the still-unimplemented Constitution of 1948. From this vantage point, the significance of the claim to the right to work comes fully into view, for the Palermo trial emerges as the paradigm of an age that does not exhaust itself in the annals of court reporting but heralds the future.

Keywords: Danilo Dolci, Antigone, Constitutional Legality, Reverse Strike, Right to Work.

«Chi può negare che ci sia una linea dal Danilo Dolci che nel gennaio 1952 arrivò a Trappeto per aiutare quelli “che non ce la facevano” a vivere, al Danilo Dolci di oggi, tutto impegnato a stimolare tutti a fare dell'Italia una Repubblica veramente fondata sul *lavoro*?»¹. Così scriveva Aldo Capitini nel 1958 dell'amico Danilo Dolci, che aveva abbandonato il «caldo nido»² di Nomadelfia per trasferirsi in una Sicilia che versava in drammatiche condizioni di indigenza e arretratezza che le classi dirigenti italiane – in sostanziale continuità tra i periodi liberale, fascista e repubblicano – non erano riuscite ad affrontare in modo risolutivo.

Ne dava atto Norberto Bobbio nella mirabile prefazione a *Banditi a Partinico*³, dove rilevava che l'inchiesta di Dolci conduceva il lettore «in mezzo alle cose, a quelle cose che non conosceamo

¹ A. CAPITINI, *Danilo Dolci*, Manduria, 1958, p. 29.

² D. DOLCI, *Inventare il futuro*, Bari, 1968, p. 15.

³ ID., *Banditi a Partinico*, Bari, 1955, riedito con postfazione di P. Varvaro da Sellerio nel 2009.

o volevamo non conoscere o fingevamo di non conoscere. E sono, da un lato, la miseria, la fame, la follia, la disperazione di un piccolo quartiere di una cittadina della Sicilia; dall'altro, l'indifferenza, l'incuria, il cinismo, la prepotenza di coloro, grandi e piccoli, che reggono le sorti dello Stato»⁴.

Consapevole che l'ampio disegno riformatore della Carta costituzionale dovesse essere mosso proprio a partire dagli ultimi⁵, Dolci aveva deciso di rendere il proprio contributo vivendo e battendosi al loro fianco, realizzando una forma di impegno civile davvero inedita per un intellettuale. Ancora una volta, sono illuminanti le parole di Bobbio, secondo cui la strada presa da Dolci era «tanto diversa da essere insolita e singolarissima: è stata la via del non accettar la distinzione tra il predicare e l'agire, ma del far risaltare la buona predica dalla buona azione, e del non lasciare ad altri la cura di provvedere, ma di cominciare a pagar di persona»⁶.

Dopo aver toccato con mano la miseria che conduceva i neonati alla morte per inedia, Dolci si era adoperato per migliorare le condizioni di vita degli abitanti di Trappeto e Partinico, individuando nel lavoro e nell'istruzione gli elementi cardine del loro riscatto personale, economico e sociale. A lui va il merito, tra gli altri, di aver portato all'attenzione del dibattito pubblico nazionale i problemi dei "banditi" e dei reietti che vivevano in una frazione remota e dimenticata del Paese. Ciò era stato possibile grazie a iniziative di aperta e coraggiosa disobbedienza civile, che miravano a stigmatizzare la colpevole inerzia delle istituzioni e a investire della responsabilità politica che gravava su di esse per le condizioni critiche in cui versava il Mezzogiorno d'Italia.

Tra le principali manifestazioni promosse dal «noto agitatore politico»⁷ – così Dolci figura negli atti processuali – si segnalano in particolare lo sciopero della fame contro i pescatori di frodo,

⁴ N. BOBBIO, *Prefazione*, in D. DOLCI, *Banditi a Partinico*, cit., p. 5.

⁵ Si rinvia in particolare a L. DI SANTO, *Per una Teologia dell'Ultimo. Riflessioni sui diritti umani al tempo della crisi globale*, Napoli, 2012.

⁶ N. BOBBIO, *Prefazione*, cit., p. 10.

⁷ Gli atti processuali sono custoditi presso la Cancelleria Centrale del Tribunale di Palermo (r.g. n. 436/1956) e sono stati in buona parte pubblicati in AA.VV., *Processo all'art. 4 nella documentazione di Achille Battaglia, Norberto Bobbio, Piero Calamandrei, Alberto Carocci, Federico Comandini, Danilo Dolci, Mauro Gobbini, Vittorio Gorresio, Carlo Levi, Lucio Lombardo-Radice, Maria Fermi-Sacchetti, Nino Sorgi, Nino Varvaro, Gigliola Venturi, Elio Vittorini*, Torino, 1956, riedito con postfazione di P. Beneduce da Sellerio nel 2011. L'arringa di Calamandrei in difesa di Dolci fu pubblicata anche separatamente nei *Quaderni di nuova Repubblica*, cfr. P. CALAMANDREI, *In difesa di Danilo Dolci*, Firenze, 1956. Per la ricostruzione dell'intera vicenda legata all'arresto di Danilo Dolci, alla mobilitazione che ne seguì e al coinvolgimento di Bobbio si rinvia in particolare ad AA.VV., *Perché l'Italia diventi un paese civile. Palermo 1956: il processo a Danilo Dolci*, con presentazione di G. Fofi, Napoli, 2006; V. SCHIRIPA, *Borgo di Dio. La Sicilia di Danilo Dolci (1952-1956)*, Milano, 2010, pp. 73-98; P. POLITO (a cura di), *Aldo Capitini – Norberto Bobbio. Lettere 1937-1968*, Roma, 2012, pp. 65-78; P. PASSANITI, *Il costituente in servizio permanente. Piero Calamandrei, la Cgil di Giuseppe Di Vittorio e il diritto di sciopero (1948-1956)*, in E. BINDI, F. COLAO (a cura di), *Piero Calamandrei. Dagli anni senesi*

nonché il più noto “sciopero alla rovescia” del 1956, una manifestazione di protesta non violenta organizzata insieme a un gruppo di disoccupati con cui Dolci aveva avviato dei lavori di sterramento e di assestamento di una vecchia strada comunale abbandonata, al fine di dimostrare alle autorità che non mancavano né volontà di lavorare né opere socialmente utili da intraprendere a beneficio della collettività.

I Carabinieri erano intervenuti per arrestare i manifestanti, tra cui Dolci, con l'accusa di occupazione abusiva di suolo pubblico e di resistenza a pubblico ufficiale. Una volta rinviato a giudizio, Dolci avrebbe chiarito che l'iniziativa non era stata frutto estemporaneo del malcontento, ma azione attentamente programmata e lungamente meditata in dialogo con importanti esponenti della cultura italiana, quali Carlo Levi, Guido Calogero, Beniamino Segre, Aldo Capitini, Walter Binni, Piero Calamandrei, Elio Vittorini, Norberto Bobbio, Giulio Einaudi e Ignazio Silone, solo per citarne alcuni⁸.

Ne sono dimostrazione in particolare gli scambi epistolari tra Dolci, Bobbio e Calamandrei, che fanno luce sulla genesi di *Processo all'art. 4* del 1956. Questo volume è particolarmente significativo perché ripercorre l'intera vicenda dello “sciopero alla rovescia” fino al processo celebrato a Palermo, al quale Calamandrei e Bobbio avevano preso parte rispettivamente come difensore e come testimone. Di particolare interesse sono le lettere relative alla pubblicazione degli atti del giudizio penale, dalle quali emergono le perplessità nutrite da Bobbio e Calamandrei in merito all'opportunità di farvi confluire le testimonianze delle torture subite dagli arrestati per mano dei Carabinieri, che sarebbero poi state inserite nelle ultime pagine del libro per volontà di Dolci⁹.

all'attuazione della Costituzione (1920-1956), Napoli, 2021, pp. 203-225; G. BARONE, *La forza della nonviolenza. Bibliografia e profilo biografico di Danilo Dolci*, con una nota di N. Bobbio, Napoli, 2024³.

⁸ Tra le numerose iniziative a sostegno di Danilo Dolci, a Roma fu costituito un comitato di solidarietà con sede in piazza Accademia San Luca 75, composto, tra gli altri, da Mario Alicata, Guido Calogero, Francesco de Martino, Vittorio De Sica, Tommaso Fiore, Carlo Levi, Alberto Moravia, Ferruccio Parri, Elio Vittorini, Cesare Zavattini (cfr. P. POLITO (a cura di), *Aldo Capitini – Norberto Bobbio. Lettere 1937-1968*, cit., in particolare p. 72).

⁹ Il 6 maggio 1956, Bobbio scriveva a Calamandrei: «È stato qui Danilo in questi giorni col materiale raccolto del processo di Palermo. Lo propone a Einaudi per la pubblicazione immediata. Ma la pubblicazione di tutti gli atti del processo mentre è ancora in corso il giudizio d'appello è opportuna? e se pure è opportuna è corretta? Io non sono in grado di dare una risposta precisa a queste due domande, e pur tuttavia debbo assumermi la responsabilità di dare un giudizio all'editore. Io credo che tu sia favorevole, se non altro per il fatto che tra il materiale da pubblicare c'è anche la tua difesa. Ma ti sarei grato se anche soltanto con due parole mi rassicurassi. Aggiungo, se pur con un po' di rimorso, che anche questa risposta mi occorrerebbe al più presto, perché Danilo scalpita (e ha ragione)».

L'8 maggio Calamandrei rispondeva a Bobbio: «La riproduzione degli atti istruttori, dei verbali del dibattimento, delle arringhe defensionali e della sentenza non mi pare che possa considerarsi sotto nessun aspetto illecita o scorretta: si tratta di atti pubblici, che in tutto o in parte i giornali hanno già riprodotto. Proprio perché c'è stato appello e perché gli stessi giudici che hanno emanato la sentenza rischiano (come so per informazioni dirette) di esser vittime di rappresaglie di carriera per aver osato tanto, credo che non sia male che il giudizio di appello si svolga sotto la

In questa sede, giova soffermarsi non tanto sul giudizio in sé, rispetto al quale ci si limita a ricordare che la pena inflitta dai giudici era stata così irrisoria da trasformare il processo in una sostanziale vittoria morale di Dolci e dei suoi sostenitori, quanto piuttosto sul significato filosofico e giuridico della vicenda processuale. Quest'ultima, analizzata con distaccata comprensione storica, si rivela non solo il giudizio di Dolci, ma anche dell'intero Paese agli albori del suo processo di attuazione costituzionale, volto a "bonificare" l'ordinamento da quelle disposizioni che esprimevano una sensibilità in aperto contrasto con quella della Costituzione repubblicana¹⁰.

Basti pensare proprio al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del periodo fascista (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) di cui era stata contestata la violazione a Dolci e agli altri manifestanti. Era infatti accaduto che il crollo del regime, la caduta della monarchia, l'instaurazione della Repubblica, l'affermazione della democrazia e l'entrata in vigore di una Costituzione rigida e "per valori" non avevano impedito che le disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rimanessero in vigore nel nuovo ordinamento e che, al contempo, in seno alla magistratura e alla pubblica amministrazione, gli uomini che dovevano applicarle ed eseguirle fossero gli stessi che, cresciuti e formati nell'ombra del regime, si erano ormai assuefatti a interpretarle con spirito di conformismo.

Era questo il caso del commissario Di Giorgi, il funzionario di pubblica sicurezza che, giunto a Partinico dinanzi ai manifestanti che invocavano il diritto al lavoro solennemente sancito dalla Costituzione, si era rivolto a Dolci con freddo scetticismo: «Danilo Danilo, sono utopie, sono

vigilanza della opinione pubblica, la quale, se non fosse tenuta desta col volume che Danilo vorrebbe pubblicare, probabilmente si dimenticherebbe di quello che è stato il processo in primo grado. L'unico dubbio che ho è quello che riguarda quelle dichiarazioni su torture inflitte dai carabinieri, che Danilo ha aggiunto alla fine del volume e che non sono strettamente indispensabili per dare l'idea del processo, pur essendo utilissime per dare un quadro impressionante dell'*ambiente*. Per talune di quelle dichiarazioni, le quali nel parlare di torture ne indicano in maniera riconoscibile gli autori, c'è da temere che questi, ovvero l'arma dei carabinieri, ci querelino per diffamazione o per oltraggio. E in questo caso, poiché quelle dichiarazioni sono firmate soltanto colle iniziali, credo che nella querela andrebbe di mezzo anche l'editore».

Il 9 maggio 1956 Bobbio rispondeva a Calamandrei: «Ti ringrazio della tua pronta ed esauriente risposta. Oggi stesso, dopo che è arrivata la tua lettera, il libro è stato deciso. Danilo in questi giorni è stato qui e attende con impazienza (ma anche con tranquilla sicurezza) il nostro responso. Quanto alle dichiarazioni dei torturati, io vorrei cercare di persuaderlo a toglierle. Si tratta di poche pagine. Ma non sarà facile. Hai fatto bene a mettermi quella pulce nell'orecchio».

Queste lettere sono conservate presso l'Archivio dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea e sono oggi pubblicate in M. GISONDI (a cura di), *Norberto Bobbio – Piero Calamandrei. Un «Ponte» per la democrazia. Lettere 1937-1956*, Roma, 2020, pp. 60-64.

¹⁰ P. CALAMANDREI, *Bonifica costituzionale*, in *La Stampa*, 10 marzo 1956, poi in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 2, *Storia di dodici anni*, Firenze, 1966, pp. 145-149.

illusioni!»¹¹. E aveva aggiunto in modo perentorio: «Noi rappresentiamo la legge [...]. Per me esiste un articolo della legge di pubblica sicurezza che devo fare osservare, quindi si allontanano»¹².

In un suggestivo passaggio dell'arringa pronunciata il 30 marzo 1956 dinanzi al Tribunale penale di Palermo in difesa di Danilo Dolci, Piero Calamandrei aveva osservato che il confronto tra l'imputato e il commissario Di Giorgi non era altro che la traduzione, in cruda prosa di cronaca giudiziaria, dell'eterno dialogo tra Antigone e Creonte: «Danilo dice: “per noi la vera legge è la Costituzione democratica”; il commissario Di Giorgi risponde: “per noi l'unica legge è il testo unico di pubblica sicurezza del tempo fascista”. Anche qui il confronto è [...] tra la umana giustizia e i regolamenti di polizia; con questo solo di diverso, che qui Danilo non invoca “leggi non scritte”»¹³.

Questa è la differenza fondamentale tra la tragedia greca del V secolo a.C. e la vicenda svoltasi a Partinico nella seconda metà del Novecento: Dolci non invocava le “leggi non scritte” di cui parlava Antigone, ma le previsioni della Costituzione repubblicana del 1948. Tuttavia, questa differenza era passata pressoché inosservata nel 1956, benché la Carta costituzionale fosse entrata in vigore da quasi un decennio, donde l'annoso problema della sua stentata attuazione, che Calamandrei aveva stigmatizzato più volte definendola schubertianamente l'«Incompiuta»¹⁴.

La manifestazione organizzata da Dolci si rivela dunque paradigmatica di un processo assai più complesso, che esprime pienamente il moto storico di transizione dallo Stato di diritto allo Stato *costituzionale* di diritto. Benché alcune ricostruzioni tendano a evidenziare una sostanziale continuità tra tali assetti istituzionali, le rivendicazioni di Dolci concorrono a dimostrare come questa transizione abbia sancito una frattura netta tra due modelli ordinamentali assai diversi¹⁵. Basti infatti osservare che la composizione delle antinomie che scaturivano da questo doppio circuito di legalità – la Costituzione invocata da Dolci e il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza applicato dal commissario Di Giorgi – esigeva dall'interprete uno sforzo inedito, volto a preservare l'unità dell'ordinamento giuridico¹⁶.

¹¹ ID., *In difesa di Danilo Dolci*, in *Il Ponte*, XII, n. 4, aprile 1956, pp. 529-544, poi in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 2, *Storia di dodici anni*, cit., p. 165.

¹² *Ibid.*, p. 161.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ ID., *La festa dell'Incompiuta*, in *Il Ponte*, 1951, n. 6, pp. 565-566, poi in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 1, *Storia di dodici anni*, Firenze, 1966, pp. 484-487.

¹⁵ M. LUCIANI, *Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell'ordinamento*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, 2005, pp. 501-510; ID., *Innovazione e tradizione nelle Costituzioni del Novecento*, in *Specula Iuris*, 1, 2021, pp. 9-42.

¹⁶ C. NITSCH, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Milano, 2012.

Per questo motivo, nei sistemi a Costituzione rigida si andavano affermando raffinati meccanismi di coordinamento tra queste due sfere di legalità, tra i quali spiccavano l'istituto del sindacato di costituzionalità delle leggi e il complementare obbligo dei giudici comuni di interpretarle in modo conforme a Costituzione. La prima strada sarebbe stata preclusa fino al 1956 perché la Corte costituzionale non era ancora entrata in funzione a causa dell'«ostruzionismo della maggioranza»¹⁷ e, in ogni caso, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18 T.u.l.p.s. sollevata dal Collegio dei difensori di Dolci era stata rigettata¹⁸.

L'unica via percorribile, nelle more, era quella dell'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché l'azione di Dolci mirava a esortare i giudici a supplire, per quanto possibile, alla provvisoria assenza della Corte costituzionale e alla colpevole inerzia del legislatore. Spettava pertanto alla sensibilità costituzionale della magistratura, divenuta «ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104 Cost.), far vivere fin da subito nelle proprie sentenze lo spirito della Costituzione ancora inattuata¹⁹, come avrebbe sostenuto anche Calamandrei nella propria arringa, laddove aveva dichiarato che «la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decrepita, [era] quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione»²⁰.

Attraverso le sue rivendicazioni, Dolci si era fatto promotore di una vera e propria palingenesi del principio di legalità e aveva esortato la scienza giuridica a prendere coscienza della propria funzione sociale, che non poteva più limitarsi alla sterile esegesi del diritto positivo, ma era chiamata ad attingere, attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata e il ricorso ai principi generali, le linee di tendenza assiologiche poste a fondamento del nascente ordinamento democratico per far sì che la *voluntas* della legge fosse sempre interpretata e applicata conformemente alla *ratio* della Costituzione.

L'ermeneutica costituzionale aveva incrinato definitivamente le «mitologie»²¹ coltivate dal positivismo di stampo illuministico, che aveva predicato a lungo il primato incondizionato della legge e del legislatore, ora assoggettati a una giurisdizione costituzionale nella quale riecheggiavano

¹⁷ P. CALAMANDREI, *L'ostruzionismo di maggioranza*, in *Il Ponte*, 1953, n. 2, pp. 129-136, poi in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 1, *Storia di dodici anni*, cit., pp. 546-595.

¹⁸ D. DOLCI, *Processo all'art. 4*, cit., p. 321.

¹⁹ Per l'operato della magistratura nel periodo compreso tra il 1948 e il 1956 si veda in particolare C. MEZZANOTTE, *Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del Costituente*, Napoli, 2014, pp. 223-245.

²⁰ P. CALAMANDREI, *In difesa di Danilo Dolci*, cit., p. 308.

²¹ P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007³.

i tratti della *Verfassungsgerichtsbarkeit* di matrice kelseniana²². Con vigile spirito critico e con lucida consapevolezza dei problemi del proprio tempo, Dolci aveva invitato i giuristi a dismettere le vesti consuete del formalismo più rigido, arroccato su posizioni di retroguardia, e a guardare al diritto nella sua dimensione culturale, quale unica via per sottrarlo alla logica primordiale dei rapporti di forza²³.

In questa prospettiva, l'azione di Dolci aveva colto e disvelato l'elemento comunitario insito nel diritto: «*nomos* oltre che *legge*, significa *nutrimento*. [...] La legge, vista così, è tanto più vera dunque (e sana, se riguarda creature) quanto meglio identifica elementi comuni: e quanto più è occasione strutturante per rendere effettuabile un più fondo comunicare fra le creature»²⁴. Egli rifiutava dunque la concezione della legge come l'atto di imperio che scaturisce dal potere sovrano, ritenendo piuttosto che essa fosse il frutto dell'incontro tra *nomos* e *logos*²⁵, che costituisce il «connotato tipico dei regimi democratici, nei quali il *logos* si fa dispositivo procedurale attraverso cui la pluralità delle voci persegue l'intesa in vista della produzione del *nomos*»²⁶.

Secondo la via prefigurata da Dolci, il diritto ha iniziato a trascendere lo schema della positività giuridica come mero riflesso di un ordine *imposto* e a divenire espressione di un ordine *voluto*, orientato a realizzare quegli obiettivi di giustizia e di inclusione sociale che il disegno costituzionale considerava come la necessaria trama unificante, "integrativa" – nell'accezione smendiana del termine²⁷ – di un tessuto sociale pluralistico, solcato dalle fratture e dagli antagonismi espressi dalla società civile.

In questo scenario, il riferimento alle "leggi non scritte" evocate da Antigone non era un accenno episodico né una strategia avvocatesca di Calamandrei, ma esprimeva una radicata

²² H. Kelsen, *La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)*, in *Revue du droit public et de la science politique*, 35, 1928, pp. 197-257, per la cui traduzione italiana si rinvia a ID., *La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale)*, in ID., *La giustizia costituzionale*, a cura di C. Geraci, Milano, 1981, pp. 143-206.

²³ G. ALPA, *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Napoli, 2006.

²⁴ D. DOLCI, *Il nomos come germe musicale*, in ID., *La legge come germe musicale*, Manduria-Bari-Roma, 1993, pp. 248-249.

²⁵ *Ibid.*, p. 248, dove Dolci afferma che «il *comunicare* è legge, [...] condizione senza cui viene a ridursi, a mancare, la vita».

²⁶ A. PUNZI, *Ragione senza argomentazione? Il silenzio di Antigone*, in ID., *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Torino, 2009, p. 168.

²⁷ R. SMEND, *Verfassung und Verfassungsrecht* (1928), in ID., *Staatsrechtliche Abhandlungen*, Berlin, 1955, pp. 119-276, per la cui traduzione italiana si rinvia a ID., *Costituzione e diritto costituzionale*, a cura di F. Fiore e J. Luther, Milano, 1988, con introduzione di G. Zagrebelsky.

convinzione culturale che in quegli anni aveva condotto a una significativa “rinascita” del diritto naturale²⁸, prima considerato come nozione «reietta e spregiata perché maleodorante di metafisica»²⁹. Nell’ordinamento italiano, la posizione di Antigone trovava dunque sostegno in quell’insieme di valori che erano stati emancipati dall’empirea dimensione giusnaturalistica e che erano stati positivizzati nella Costituzione repubblicana, del cui patto fondativo costituivano al tempo stesso forma e sostanza³⁰.

Recuperando una suggestione di Martha Nussbaum, l’elemento tragico della vicenda che si svolge a Partinico risiede, come nell’*Antigone* di Sofocle, nell’intransigenza delle parti contrapposte e nell’inconciliabilità tra le rispettive posizioni³¹. Le ragioni di Dolci e del commissario Di Giorgi, così come quelle di Antigone e Creonte, sono “incomunicabili” proprio perché poggiano su piani distinti, rappresentati rispettivamente dalla legalità costituzionale e dalla legalità ordinaria. Per questo motivo Calamandrei domandava retoricamente: «a chi spetta sciogliere queste antinomie?»³².

Egli rispondeva che la «sintesi di questi opposti»³³ si doveva svolgere, come in un alambiccio chimico, nella coscienza dei giudici. Questa soluzione trovava conforto nella VII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che aveva affidato alla magistratura il controllo di costituzionalità delle leggi fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte costituzionale. Ma il problema che allora più premeva era un altro: le rivendicazioni di Dolci facevano leva sulle previsioni

²⁸ Sulla “rinascita” del diritto naturale nel corso del Novecento si vedano in particolare F. CARNELUTTI, *Bilancio del positivismo giuridico*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 1951, pp. 281-300; G. TARELLO, *Sul problema della crisi del diritto*, Torino, 1957; C. ANTONI, *La restaurazione del diritto di natura*, Venezia, 1959; P. PIOVANI, *Giusnaturalismo ed etica moderna*, Bari, 1961, riedito a cura di F. Tessoro con due note di N. Bobbio e G. Calogero, Napoli, 2000; N. BOBBIO, *Sulla rinascita del giusnaturalismo*, in *Rivista di filosofia*, 54, 1963, n. 4, pp. 403-418, ora in ID., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1965, pp. 155-170, riedito nel 2011 da Laterza con prefazione di L. Ferrajoli; ID., *Il giusnaturalismo moderno*, a cura di T. Greco, Torino, 2009; G. FASSÒ, *La legge della ragione*, Bologna, 1964, riedito da Giuffrè nel 1999 a cura di C. Faralli, E. Pattaro e G. Zucchini; F. VIOLA, *Le tre rinascite del diritto naturale nel Novecento*, in M. KRIENKE (a cura di), *Ripensare il diritto naturale e la dignità umana. Tradizione e attualità di due «topoi» etico-giuridici*, Torino, 2020, pp. 17-45; ID., *1900-2020. Una storia del diritto naturale*, Torino, 2021.

²⁹ P. GROSSI, *Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei*, in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Milano, 2014, p. 48.

³⁰ Si vedano in particolare T. ASCARELLI, *Antigone e Porzia*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 32, 1955, n. 6, pp. 756-766; G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, Bologna, 2008, in particolare pp. 62-72; A. PUNZI, *Ragione senza argomentazione? Il silenzio di Antigone*, cit., pp. 157-171; L. FERRAJOLI, *Antigone e Creonte, entrambi sconfitti dalla crisi della legalità*, in *Giustizia civile.com*, 2014, n. 1, pp. 27-46; F. CIARAMELLI, *Il dilemma di Antigone*, Torino, 2017; M. CARTABIA, L. VIOLANTE, *Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte per indagare i dilemmi del diritto continuamente riaffioranti nelle nostre società*, Bologna, 2018; L. PEPINO, N. ROSSI, *Il potere e la ribelle. Creonte Antigone? Un dialogo*, Torino, 2019.

³¹ M. NUSSBAUM, *The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*, Cambridge, 1986, in particolare pp. 51-84, per la cui traduzione italiana si veda EAD., *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, Bologna, 2011.

³² P. CALAMANDREI, *In difesa di Danilo Dolci*, cit., p. 161.

³³ *Ibid.*

costituzionali in materia di diritto al lavoro, che la dottrina e la giurisprudenza del tempo avevano accolto con generale diffidenza, qualificandole come norme meramente “programmatiche”³⁴.

Basti pensare alle vigorose critiche mosse da Vittorio Emanuele Orlando e da Arturo Carlo Jemolo, che avevano annoverato la scelta di fondare la Repubblica democratica sul lavoro tra i «buoni propositi che nulla hanno di giuridico», tra le “belle parole” che «vogliono costituire il velo di nebbia dietro a cui non c'è nulla»³⁵. L'azione di Dolci intendeva superare queste critiche e cogliere l'audacia della scelta compiuta dai Costituenti, che avevano optato per una Costituzione «pre-sbite»³⁶, capace di volgere lo sguardo verso orizzonti lontani, laddove si dirada quella coltre di nebbia criticamente evocata e iniziano a scorgersi con nitore i contorni di un progetto costituzionale sapientemente proiettato nel futuro.

Lo sguardo di Dolci era rivolto verso questi orizzonti e preannunciava l'avvenire, giacché a pochi mesi di distanza dal processo celebrato a Palermo la Corte costituzionale sarebbe finalmente entrata in funzione e avrebbe dichiarato, già con la sua prima sentenza, non solo la fragilità dommatica della distinzione tra norme “precettive” e norme “programmatiche” (quantomeno ai fini del sindacato di costituzionalità), ma anche la propria competenza a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge «anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione»³⁷, proprio come nel caso del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Iniziava così a prendere corpo la nuova legalità costituzionale cui Dolci aveva dedicato la sua vita così nobilmente battagliera, durante la quale aveva preso posto al fianco degli umili non con astratta erudizione, ma con l'eloquenza dei fatti compiuti e dei risultati raggiunti, rivendicando l'attenzione sulle condizioni di vita della persona non *in astratto* ma *in concreto*, ossia calata nei rapporti economico-sociali nei quali è immersa l'esistenza di ogni uomo, con la consapevolezza che

³⁴ La distinzione delle previsioni costituzionali in “programmatiche” e “precettive” era stata elaborata nel 1948 dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 7 febbraio 1948) per poi essere recepita dalla V Sezione del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 1948) e dalla dottrina, che aveva introdotto l'ulteriore distinzione tra norme precettive di applicazione immediata e differita.

³⁵ A.C. JEMOLO, *La Costituzione: difetti, modifiche, integrazioni. Relazione svolta nella seduta ordinaria dell'11 dicembre 1965*, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *Problemi attuali di scienza giuridica*, Quaderno n. 79, anno CCCLXIII, 1966, pp. 1-15. Si veda inoltre V.E. ORLANDO, *Discorsi parlamentari*, Bologna, 2002, pp. 703-724.

³⁶ La fortunata espressione si deve a Piero Calamandrei (cfr. *Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione*, vol. I, Roma, 1951, p. 1752).

³⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 1956, su cui si veda in particolare L. CASINI, *La prima sentenza della Corte costituzionale: le memorie processuali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2006, 1, pp. 13-76.

il lavoro, così come egli sottolineava, è «organizzazione del caos, è verità che incarnandosi in vita migliora il mondo»³⁸.

GIULIO DONZELLI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

³⁸ D. DOLCI, *Processo all'art. 4*, cit., p. 46.